

# Sommario Rassegna Stampa del 26-04-2018

26-04-2018 Il Sole 24 Ore

**Nelle Pa un arbitro per l'antiriciclaggio** ..... 1

***Nelle Pa un arbitro per l'antiriciclaggio***

Sono state pubblicate sul sito dell'Uif le «istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione».

Il decreto legislativo 90/2017 ha specificato che gli obblighi antiriciclaggio riguardano le amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione o di controllo con riguardo a: i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici); i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il Dlgs 231 del 2007, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha previsto che le pubbliche amministrazioni debbano comunicare all'Uif dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. In tal senso, l'Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Nello specifico, il documento in pubblicazione è composto da alcune disposizioni - articoli da 1 a 12 - e da un allegato contenente gli indicatori di anomalia elaborati al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione.

I primi articoli richiamano le ormai "abituati" regole di carattere generale sugli indicatori di anomalia. Questi ultimi attengono ad aspetti sia soggettivi, e quindi connessi all'identità o al comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione, che oggettivi. Alcuni sono di carattere generale, altri specifici per settori di attività (esempio, settore appalti e contratti pubblici, immobili e commercio, finanziamenti pubblici eccetera).

Gli articoli da 3 a 10 dettano indicazioni relative alle modalità di invio della comunicazione alla Uif attraverso il portale Infostat-Uif di Banca d'Italia. Sul punto è da evidenziare una semplificazione delle regole sulle modalità e sul contenuto delle comunicazioni rispetto a quelle vigenti per le segnalazioni di operazioni sospette inviate dalle altre categorie di destinatari degli obblighi.

Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano i rapporti tra l'Uif e il soggetto delegato da ciascuna Pubblica amministrazione a valutare e trasmettere le comunicazioni. Pertanto, le Pa dovranno individuare, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla Uif.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranieri Razzante